

FRANCIA

***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-1030 QPC del 19 gennaio 2023, *Ordre des avocats au barreau de Paris et autre* [Perquisizione in uno studio legale o presso il domicilio di un avvocato]; decisione n. 2022-1031 QPC del 19 gennaio 2023, *M. François P.* [Visita e sequestro in materia fiscale in uno studio legale o presso il domicilio di un avvocato]**

23/01/2023

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato, con una riserva interpretativa, due *questions prioritaires de constitutionnalité* che gli sono state sottoposte, rispettivamente, dal *Conseil d'État* e dalla *Cour de cassation*.

Erano sospettati d'incostituzionalità gli artt. 56-1 e 56-1-2 del Codice di procedura penale e l'art. L. 16 B del Libro delle procedure fiscali (*Livre des procédures fiscales*). L'art. 56-1 del Codice di procedura penale stabilisce le condizioni in cui lo studio o il domicilio di un avvocato possono essere sottoposti a perquisizione, e le modalità di sequestro di documenti o di oggetti trovati sul posto.

Ad avviso del *Conseil constitutionnel*, l'art. 56-1 opera una conciliazione equilibrata fra la ricerca degli autori di reato e l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali. Da un lato, la perquisizione può essere effettuata soltanto dopo essere stata autorizzata con decisione motivata del *juge des libertés et de la détention* (che può essere comparato al Tribunale della libertà). Quando la perquisizione è disposta nei confronti di un avvocato indagato, ciò può avvenire a condizione che vi siano ragioni plausibili per sospettarlo di avere commesso o tentato di commettere il reato contestato; d'altra parte, la perquisizione «non può condurre al sequestro di documenti od oggetti relativi a reati ulteriori rispetto a quelli menzionati nella decisione che autorizza questa misura» (par. 16 della decisione n. 2022-1030 QPC). La cornice procedurale, perciò, appare sufficientemente determinata. Per quanto riguarda il bilanciamento fra i beni coinvolti, la perquisizione e l'eventuale sequestro possono essere effettuati soltanto da un magistrato e in presenza del presidente dell'Ordine degli avvocati locale (*bâtonnier*); quest'ultimo, se ravvisa irregolarità, può presentare ricorso di fronte al *juge des libertés et de la détention*. È stato inoltre contestato il fatto che sul ricorso decida proprio il *juge des libertés et de la détention*, cioè il medesimo soggetto che autorizza ed effettua la perquisizione. Sulla base del principio d'imparzialità del giudice, l'art. 56-1 del Codice di procedura penale non può essere interpretato nel senso di consentire al medesimo *juge des libertés et de la détention* di effettuare il sequestro e di pronunciarsi poi su eventuali contestazioni.

L'art. 56-1-2 prevede che se un documento inerente all'esercizio del diritto di difesa e coperto dal segreto professionale viene scoperto in occasione di una perquisizione, non si può opporre il

segreto alle misure investigative o istruttorie riguardanti determinati reati. Il *Conseil constitutionnel* respinge le censure dei ricorrenti, segnalando che il segreto non può essere opposto – per reati legati, fra l’altro, al terrorismo, alle frodi fiscali o alla corruzione – soltanto per documenti coperti da segreto professionale rispetto ai quali l’avvocato agisce in veste consultiva (*conseil*). Non è pregiudicato, perciò, il diritto di difesa.

La decisione n. 1030 è consultabile a questo [link](#), la decisione n. 1031 a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne